



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE COMUNALE

durata: un anno, con decorrenza dalla data di affidamento dell'appalto
fino ad esaurimento delle ore



ART. 1 - OGGETTO

Questo capitolato regola l'affidamento del servizio educativo territoriale comunale. Il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) è rivolto ai minori e alle rispettive famiglie che vivono situazioni di rischio, tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali e/o devianza. Lo scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà attraverso la competenza professionale di equipé multidisciplinare (figure professionali quali pedagogo, educatore, psicologo) che interviene sul suo disagio con la finalità di recuperare e rinforzare le risorse presenti nel nucleo familiare ed intorno ad esso. Il Servizio si raccorda con i servizi presenti nel territorio (scuola, consultorio familiare, servizio sanitario di neuropsichiatria infantile, Centro di Salute Mentale, Terzo Settore) attraverso una metodologia di lavoro di rete, indispensabile per leggere ed interpretare meglio le cause globali del disagio e dei bisogni socio-educativi del territorio e per la progettazione integrata delle possibili risposte. Tali interventi si collocano nella rete dei servizi socio educativi previsti dalla L.R.n.23/2005.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento è fissata in anni uno, con decorrenza dalla data di affidamento dell'appalto fino ad esaurimento delle ore.

ART. 3 - ESTENSIONE O CONTRAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'impresa affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di soppressione o attivazione, all'inizio e nel corso dell'anno scolastico, di intere linee si procederà alla concorde revisione del corrispettivo rispetto all'importo aggiudicato.

Ad analoga e concordata revisione si procede in caso di variazione, in più o in meno, del numero degli automezzi impiegati. L'amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi previsti del servizio educativo territoriale comunale si svolgeranno nel territorio comunale e le sedi principali delle attività saranno il domicilio degli utenti e ogni altra sede utile all'espletamento di servizi educativi di vario genere (ad esempio: centro di aggregazione sociale, attività estive, asili nido, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, etc). Sarà possibile utilizzare il centro di aggregazione sociale come spazio d'incontro che avrà valenza di centro educativo. In tale sede potranno essere svolti eventi, varie attività ludico espressive e laboratori creativi. Parallelamente si offriranno spazi di confronto, crescita e riflessione anche alle famiglie e in generale, alla cittadinanza.

Sarà possibile programmare delle uscite anche al di fuori del territorio comunale in occasione della partecipazione ad eventi socio-culturali o di animazione previsti in altri comuni, quali ad esempio: mostre, cinema, giornate al mare, gite, ecc. Tali giornate dovranno essere concordate e organizzate in sintonia con il servizio sociale comunale.

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base d'asta è di € 33.279,14+ IVA al 5 %. Il canone è compensativo di qualsiasi prestazione inerente l'attività nel suo complesso, incluse le spese generali, che corrispondono al 8% dell'importo non soggetto a ribasso, senza alcun diritto a maggiori

compensi ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo d'appalto.

L'importo, comprensivo del costo del personale e del costo di gestione, si intende calcolato in considerazione dei livelli e delle relative retribuzioni del Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. Nel compenso sono previsti gli oneri assicurativi e previdenziali.

Su tali prezzi non è ammessa alcuna revisione per tutta la durata del presente appalto. Il ribasso dovrà essere calcolato solamente sulle spese generali, pari ad € 2.465,12 (I.V.A. esclusa) così calcolati:

figure professionali	costo indennità di turno inclusa	costo indennità di turno esclusa	ore/mese	ore/12 mesi	costo annuale
Educatore	€ 21,71	€ 19,17	85,00	1020	€ 19.553,40
Pedagogista	€ 26,23	€ 23,17	20,00	240	€ 5.560,80
Psicologo	€ 26,23	€ 23,17	20,5	246	€ 5.699,82
costo annuale figure professionali					€ 30.814,02
costo spese generali - 8% totale costo del servizio					€ 2.465,12
costo complessivo - iva esclusa					€ 33.279,14
costo complessivo - iva inclusa					€ 34.943,10

ART. 6 - CARATTERI GENERALI DELLE PRESTAZIONI DEL S.E.T.

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il servizio educativo territoriale comunale sono i seguenti:

- sostenere il minore e/o il genitore in momenti di difficoltà fornendo gli strumenti per fronteggiarli e rimuoverli;
- supportare i genitori a svolgere in modo adeguato il loro ruolo genitoriale;
- valutare e prevenire possibili situazioni di disagio;
- stimolare il minore a riconoscere le proprie potenzialità e i propri bisogni, acquisendo la capacità di agire in autonomia;
- formare e valorizzare le competenze educative dei genitori, fornendo loro conoscenze relative allo sviluppo emotivo dei figli, ma anche prendendo consapevolezza dei propri stili educativi e dei propri valori;
- impartire al minore il sostegno scolastico per una corretta scolarizzazione e facilitare i contatti tra insegnanti e minori;
- sostenere il minore, promuovendone le capacità, le potenzialità e supportare la famiglia e la coppia genitoriale nei momenti di crisi;
- supportare i processi di integrazione sociale e culturale dei minori provenienti da paesi stranieri e famiglie;
- attivare processi di supporto educativo agli adolescenti in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile.
- attivare processi di supporto psicologico agli alunni e alle famiglie per prevenire eventuali disagi che possono manifestarsi nell'ambito scolastico.

ART. 7 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono i minori e le famiglie residenti o comunque domiciliate nel Comune che vivono situazioni di rischio tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, di emarginazione e /o di devianza.

Tra i destinatari del servizio sono compresi i minori diversamente abili che presentano problematiche educative e non siano sufficientemente supportati da altri interventi educativi e socio assistenziali.

In particolare, il servizio educativo territoriale è rivolto:

- ai minori e alle famiglie che si trovano in uno stato di disagio o di rischio;
- a gruppi di adolescenti e di giovani adulti in ottica di prevenzione dell'emarginazione, dispersione scolastica e particolare attenzione verrà data al fenomeno del bullismo;
- maggiorenni che presentino ritardo cognitivo, difficoltà nel raggiungimento dell'autonomia personale, già beneficiari di interventi educativi, e di altri casi particolari per i quali se ne ravvisi la necessità e l'efficacia, a seguito della valutazione del servizio sociale comunale.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio educativo territoriale coinvolge un'équipe composta da pedagogo, psicologo e educatori professionali che operano secondo un approccio di tipo sistemico – relazionale, coinvolgendo all'interno del progetto personalizzato per ciascun minore in carico, l'intero nucleo familiare. Verrà individuato tra le figure professionali un coordinatore del servizio che si relazionerà costantemente con il servizio sociale comunale circa i casi assegnati e il loro andamento.

Dopo aver concordato, con l'assistente sociale del Comune, le modalità dell'intervento, l'équipe del servizio educativo territoriale assume la titolarità dei casi e procede, in collaborazione con i servizi sociali, alla predisposizione del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.). Il progetto educativo redatto per ogni beneficiario del servizio, in raccordo tra tutte le figure professionali sopra descritte, sarà finalizzato alla prevenzione, al recupero e al sostegno dell'interessato e della famiglia specificandone tempi di svolgimento e di verifica, modalità e compiti di ciascun Operatore.

L'équipe, che dovrà muoversi sul territorio, avrà inoltre il compito di collaborare con i servizi presenti nel territorio quali:

- servizio di neuropsichiatria infantile;
- consultorio familiare;
- centro di salute mentale;
- istituti scolastici territoriali
- terzo settore.

Inoltre l'impresa affidataria si impegna a presentare entro 30 giorni dall'avvio del servizio un Progetto di Sportello di Ascolto, da organizzare all'interno dell'Istituto scolastico. Entro 90 giorni si dovrà dare avvio al progetto.

Tale progetto dovrà avere come partner principale l'Istituto stesso che, come tale, potrà dare le opportune informazioni relative al bisogno rilevato negli anni al fine di erogare un servizio appropriato ed adeguato alle esigenze.

Gli obiettivi dello Sportello saranno i seguenti:

- prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza preadolescenziale (fobie scolastiche, malattie psicosomatiche, disturbi del comportamento...) tesa ad evidenziare i fattori che contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e suggerire interventi mirati;
- accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, angosce e timori relativi sia all'ambito delle relazioni familiari, socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva e alla percezione di sé;
- individuazione tempestiva di situazioni eventualmente da segnalare (in accordo con l'istituto scolastico) al servizio sociale comunale;
- offrire uno spazio di ascolto per esprimere emozioni, ansie paure che influenzano negativamente la quotidianità degli alunni. il professionista eventualmente calendarizza gli incontri con gli alunni che ne fanno richiesta;
- osservazione partecipata del contesto scolastico da svolgersi nei momenti ricreativi (ricreazione, entrata ed uscita dall'istituto etc.), al fine di individuare eventuali problematiche relazionali ed monitorare in generale il clima sociale presente tra gli alunni.

Lo sportello dovrà, inoltre, effettuare monitoraggio e raccolta statistica sull'accesso al servizio e sulla tipologia di richieste. Tali dati dovranno essere inviati bimensilmente al Servizio Sociale.

Le modalità e l'organizzazione del servizio di sportello di ascolto verranno concordate direttamente con la scuola, utilizzando parte delle ore destinate alla figura professionale dello psicologo e, in accordo, verranno stabiliti gli orari e le giornate in cui sarà possibile garantire il servizio. Saranno destinatari del Servizio Sportello di Ascolto tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Lo sportello non dovrà impattare con il normale funzionamento dell'Istituto scolastico e, con quest'ultimo, dovrà accordarsi per lavorare in sinergia e complementarietà.

ART. 9 - RAPPORTI CON L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

I rapporti fra l'équipe e l'ufficio servizi sociali saranno strutturati attraverso riunioni mensili fra gli operatori coinvolti e l'assistente sociale per la verifica delle situazioni in carico. L'impresa affidataria dovrà, altresì, indicare il nome e il recapito del referente per le proposte dei casi e l'intervento su eventuali emergenze. Dovrà inoltre essere garantita la sostituzione del personale assente con altro avente i medesimi requisiti professionali, dandone tempestiva comunicazione scritta all'ufficio servizi sociali. La presa in carico dell'utente sarà valutata e decisa dall'assistente sociale, che provvederà a convocare il referente del SET per concordare il piano di intervento relativo all'utente. Il referente indicherà tempestivamente all'ufficio servizi sociali il nominativo del professionista che prende in carico l'utente. Il referente e i professionisti non potranno apportare variazioni autonome al piano di intervento, salvo assenso preventivo dell'ufficio servizi sociali.

Il servizio può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utenza, con autorizzazione dell'assistente sociale che potrà modificare l'erogazione del servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

ART. 10 - PERSONALE

La dotazione minima di personale da utilizzare è la seguente:

- n. 2 Educatori Professionali, con titolo di Educatore Professionale conseguito con laurea specialistica, con esperienza nella gestione del servizio oggetto dell'appalto maturata per almeno cinque anni, in favore di pubbliche amministrazioni;
- n. 1 Educatore o Pedagogista, con il titolo di Pedagogista, conseguito con Laurea specialistica o magistrale in Pedagogia, con esperienza nella gestione del servizio oggetto dell'appalto maturata per almeno cinque anni, in favore di pubbliche amministrazioni;
- n. 1 Psicologo psicoterapeuta, con regolare iscrizione all'albo degli psicologi con esperienza nella gestione del servizio oggetto dell'appalto maturata per almeno tre anni.

E' fatto obbligo di fornire, in sede di gara, i nominativi degli operatori da impiegare e il relativo curriculum.

Nei periodi di ferie e comunque di assenza del personale dovrà essere garantita la sostituzione in maniera tempestiva, in modo da non arrecare danno alla normale esecuzione del servizio.

Il personale deve attenersi a quanto segue:

- tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta all'utente del servizio o ad un suo familiare;
- avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente o di qualsiasi problema o difficoltà nell'espletamento dei servizi;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che saranno comunicate tempestivamente all'assistente sociale;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale, circa il divieto di divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione.

L'impresa affidataria si obbliga a garantire che il proprio personale mantenga, durante il servizio ed in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti.

Nei confronti del personale medesimo, l'impresa affidataria si obbliga ad osservare le norme contrattuali previste dalle leggi vigenti.

All'atto di affidamento del servizio dovrà fornire l'elenco nominativo del personale da adibire all'esecuzione dei servizi, con l'indicazione dei dati anagrafici e dei profili professionali ricoperti.

ART. 11 - OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'impresa affidataria dovrà garantire il rispetto e l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e all'assicurazione del personale. L'amministrazione si riserva il diritto di controllare periodicamente l'applicazione delle clausole previste dal C.C.N.L. di settore da parte dell'affidatario, mediante richiesta della documentazione probatoria circa gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali (D.M. 10, assicurazioni I.N.A.I.L.) nei confronti del personale, anche se socio, dell'impresa appaltatrice.

La mancata applicazione delle norme contrattuali sarà motivo di risoluzione del contratto. Eventuali irregolarità comporteranno l'immediata rescissione del contratto, con preavviso scritto a mezzo PEC, entro giorni 7 dall'accertamento dell'irregolarità e conseguente denuncia alle autorità competenti.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZA RCT

L'impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa affidataria è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, della qualità del servizio assunto.

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'impresa affidataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa, per un massimale adeguato, in favore del personale in servizio e degli utenti beneficiari e delle corrispondenti prestazioni.

Il Comune è, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, nell'espletamento dell'incarico, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o a terzi.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto mensilmente dietro presentazione di fattura elettronica che attesta la regolarità delle prestazioni e corredata della documentazione relativa al servizio effettuato (numero ore controfirmate dall'utente o familiare o dal Servizio Sociale nel caso del coordinamento e relazione sull'attività svolta nel mese) nella misura oraria di riferimento.

I corrispettivi mensili saranno commisurati a prodotto dei costi orari unitari per l'effettivo numero di utenti e delle prestazioni rese. Le ore da destinare al coordinamento saranno definite dal Servizio Sociale in base alle esigenze.

Il Comune si riserva il diritto di variare l'articolazione del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alla disponibilità dei fondi e al bisogno effettivo riscontrato nell'utenza. Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione resa dall'appaltatore e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune in favore dell'impresa affidataria, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n. 136/2010.

Se l'impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il servizio dovrà essere svolto dalla impresa appaltatrice alla quale è fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 15 - PENALITÀ PREVISTE

Gli operatori che espletano il servizio di cui trattasi per conto e in nome dell'impresa appaltatrice, sono obbligati al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni loro affidate nei rapporti con il Comune. Essi sono altresì tenuti a mantenere, durante il servizio, un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per gli utenti e per l'Ente affidatario. E' fatto divieto al personale dell'impresa affidataria di richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati.

Il Comune può richiedere in qualunque momento all'impresa affidataria, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di un operatore che sia causa di grave disservizio o di accertato malcontento da parte degli utenti e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti nonostante i dovuti richiami.

E' considerata grave inadempienza la mancata presa in carico del nuovo utente e/o l'interruzione del servizio non concordato con l'Ufficio Servizi Sociali. Qualora tali condizioni si verificino, saranno applicate le seguenti penalità:

- per un giorno € 100,00 per ogni utente;
- la penalità verrà aumentata del 50% in più, dopo la prima mancata assistenza;
- oltre il settimo giorno di mancate prestazioni il contratto s'intende risolto.

La sanzione sarà applicata previa comunicazione scritta, mediante PEC, contenente l'accertata contestazione dell'addebito, se entro dieci giorni l'impresa affidataria non produce adeguata giustificazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali.

E' facoltà del Comune rescindere in qualsiasi momento il contratto per inadempienza contrattuale o per gravi ragioni che possano comportare danno alla salute degli utenti del servizio.

ART. 16 - CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

La procedura di contestazione delle inadempienze sarà avviata mediante PEC. L'impresa affidataria potrà presentare le proprie giustificazioni, per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione delle contro deduzioni nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le misure previste nel precedente articolo.

Le sanzioni a carico dell'impresa appaltatrice inadempiente saranno applicate con decurtazione sulle fatture ammesse in pagamento. Il Comune, oltre al diritto di riscuotere le penalità, ha anche facoltà di rivalersi dei danni eventualmente subiti detraendo le somme dai corrispettivi mensili dovuti all'impresa o, in alternativa, avvalendosi della cauzione definitiva prestata.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni di questo capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- c. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- d. mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- e. per interruzione/sospensione unilaterale del servizio;
- f. per il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo di licenze e autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio;
- g. se l'impresa affidataria non si conforma, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- h. per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dal Comune;
- i. in caso di riscontrata assenza, alle dipendenze dell'esecutore, del personale e/o dei requisiti minimi di esperienza previsti dal Capitolato;
- j. per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 18 - RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, con disdetta a mezzo PEC, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno tre mesi prima della sua decorrenza, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi.
- In tal caso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – CONTROVERSIE

La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e l'appaltatore è il foro di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno dell'Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90

ART. 21 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto da questo capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa riferimento alle disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e comunali, in materia di igiene o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.